REGOLAMENTO (CEE) N. 369/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1988

che stabilisce un massimale e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di certi prodotti originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1988)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1821/87 (2), in particolare gli articoli 13 bis e 22,

considerando che l'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede che i prodotti ivi elencati originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare siano soggetti all'importazione nella Comunità a dazi ridotti gradualmente ; che il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a massimali oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicabili nei confronti dei paesi terzi ;

considerando che, nel limite di tale massimale tariffario, il dazio è ridotto gradualmente, in proporzione alla percentuale fissata dal suddetto articolo, nello stesso periodo e allo stesso ritmo di quello previsto dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ; che, per l'anno 1988, tale dazio preferenziale è pari al 72,7 % del dazio applicabile ;

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alla messa in vigore anticipativa del protocollo di adesione della Spagna e del Portogallo alla terza convenzione ACP-CEE (3), la Spagna e il Portogallo rinviano rispettivamente al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), recentemente modificato dal regolamento (CEE) n. 223/88 del Consiglio (5) ; che perciò detta concessione tariffaria non è attualmente applicabile in Spagna e in Portogallo ;

considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata sull'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione originari dei paesi suddetti ; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione al massimale man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica ; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabire il dazio della tariffa doganale non appena il detto massimale sia stato raggiunto a livello comunitario ;

considerando che questo modo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare, poter seguire lo stato d'imputazione nei confronti del massimale ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto la Commissione deve poter adottare le opportune misure per ristabilire il dazio della doganale quando il detto massimale è raggiunto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le importazioni dei prodotti orginari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare indicati nell'allegato sono nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, sottoposte a un massimale ed a sorveglianza comunitaria.

La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, il loro codice della nomenclatura combinata, il dazio doganale applicabile il periodo di validità ed il livello del massimale sono indicati nell'allegato.

2. Le imputazione sul massimale vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché da un certificato di circolazione delle merci.

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.
(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione del dazio doganale.

Il grado di utilizzazione del massimale è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Il grado di utilizzazione del massimale è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precendenti.

Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati nel paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Al raggiungimento del massimale la Commissione può reintrodurre tramite regolamento fino alla fine del periodo di validità la riscossione del dazio applicabile nei confronti dei paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale applicabile	Importo del massimale (in t)
		Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati :		
	ex 0703 20 10	– Agli		
12.0040		– dal 1° marzo al 31 maggio	8,7	500